



Ministero dell'Economia e delle Finanze
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

IL DIRETTORE GENERALE

Prot. n. 2012/51032/giochi/BNG

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo;

Visto l'articolo 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni;

Visto l'art. 4 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66, concernente i termini e le modalità di pagamento;

Visto il decreto direttoriale 1° aprile 2004, concernente l'approvazione del regolamento del gioco del Bingo con interconnessione telematica;

Visto il decreto direttoriale 19 aprile 2004, concernente l'approvazione delle specifiche tecnico-funzionali e dei protocolli di comunicazione per l'adeguamento dei sistemi informatici delle sale – bingo, ai fini della gestione del gioco del Bingo con interconnessione telematica;



Visto il decreto direttoriale 21 maggio 2008 con il quale è stata disposta, con modificazioni, l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto direttoriale 1° aprile 2004 e sono state apportate modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto direttoriale 19 aprile 2004;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini;

Visto l'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Norme di carattere fiscale in materia di giochi), come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2012, dall'art. 29 comma 12 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14, che ha stabilito, tra l'altro, che con decreto dirigenziale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che nell'ambito del gioco del Bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco;

Visto il decreto direttoriale 8 ottobre 2009 con il quale sono state adottate, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, le disposizioni di attuazione della normativa di cui all'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, disposizioni successivamente prorogate fino al 31.12.2012, ai sensi del citato art. 29 comma 12 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14;

Visto l'articolo 10, comma 9-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, così come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 che ha reso definitive dal 1° gennaio 2013 le suddette percentuali relative alla misura del monte premi, del prelievo erariale e del compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco del Bingo, pari rispettivamente ad almeno il 70 per cento, all'11 per cento e all'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle;

Considerata la necessità di apportare le conseguenti modifiche al decreto direttoriale 1° aprile 2004 come successivamente modificato, concernente l'approvazione del regolamento del gioco del Bingo con interconnessione telematica, nonché alcune rettifiche in relazione alle incongruenze rilevate in alcuni articoli, a suo tempo, riformulati con il citato decreto di modifica del 21 maggio 2008;

Considerata altresì l'opportunità, tenuto conto delle esigenze di carattere organizzativo e tecnico-operativo di apportare ulteriori modifiche al succitato regolamento del gioco del Bingo con interconnessione telematica, prevedendo per la gestione dei flussi finanziari il "mese contabile" anziché la "settimana contabile" e, di conseguenza, i termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, come peraltro disciplinato per il Bingo con partecipazione a distanza, nonché la possibilità di esercitare il Bingo elettronico anche in concomitanza con altre tipologie di gioco purché in area distinta e separata in modo da non interferire con le partite effettuate secondo le altre tipologie di gioco,

DECRETA



Art. 1

1. Al decreto direttoriale 1° aprile 2004 come successivamente modificato, recante il regolamento del gioco del Bingo di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, effettuato con interconnessione telematica, sono apportate le seguenti modifiche:

a. - l'articolo 12 è così sostituito:

“1. Il pagamento del premio bingo di sala è effettuato in contanti se il suo valore è inferiore ad euro 1.000; il pagamento in contanti può essere sostituito, con pagamento in assegno, a richiesta del giocatore. Se il valore del Bingo di sala è pari o superiore ad euro 1.000, il pagamento deve essere effettuato seguendo le modalità previste dall'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni. Si applica l'articolo 9, commi 13, 14 e 15 del vigente regolamento di gioco ovvero l'articolo 9, commi 22, 23 e 24 del regolamento di gioco così come modificato dal decreto 4 luglio 2012 dalla data di applicabilità delle disposizioni ivi contenute.

2. Se il valore del singolo premio di cui all'art. 11, comma 2, lettere a), b) e d) è inferiore o pari ad euro 5.000, la sala provvede al pagamento secondo le modalità di cui al comma 1.

3. Se il valore del singolo premio di cui all'art. 11, comma 2, lettere a), b) e d) è superiore ad euro 5.000, la sala richiede ad AAMS l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta che, debitamente sottoscritta dal rappresentante della sala, viene consegnata al vincitore e costituisce titolo per la riscossione. La ricevuta contiene le informazioni relative al premio assegnato, i dati identificativi del vincitore e l'indicazione del relativo documento di riconoscimento. Il vincitore, ai fini della riscossione, trasmette ad AAMS apposita richiesta allegando la ricevuta e copia conforme all'originale del documento indicato nella ricevuta. La richiesta di riscossione contiene nome, cognome, codice fiscale, tipo e numero del documento di riconoscimento che sono stati comunicati dalla sala ad AAMS all'atto della richiesta di autorizzazione al rilascio della ricevuta, nonché le coordinate bancarie e postali nel formato IBAN (International Bank Account Number) del conto corrente bancario o postale del beneficiario. La richiesta di riscossione è trasmessa non oltre sessanta giorni successivi alla data di rilascio della ricevuta, decorsi i quali il premio è prescritto e viene assegnato al fondo, di cui all'art. 11, comma 2, lettera c).”.

b. - L'articolo 13 comma 1 è così sostituito:

“1. AAMS rende disponibile a ciascuna sala, sulla base dei dati delle partite effettuate in ciascun mese l'importo dovuto a titolo di prelievo erariale, di compenso al controllore centralizzato del gioco e di montepremi, al netto delle vincite pagate in sala. Il concessionario è obbligato a versare l'importo stesso nei termini e con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, utilizzando il codice tributo comunicato da AAMS.”;

- al comma 3 del medesimo articolo 13 le parole “dalla data del provvedimento” sono sostituite dalle seguenti: “dalla data di notifica del provvedimento”.

c. - L'articolo 14 comma 2 lettera c) è così sostituito:

“c) il versamento del montepremi.”.



- nel medesimo articolo 14 è aggiunto il seguente comma:

“5. Il concessionario è responsabile delle anomalie intervenute nella sala.”.

d. - Nell’articolo 20, comma 1, lettera a) sono aggiunte le parole: “tranne le partite di Bingo elettronico.”

e. - L’articolo 23 è così sostituito:

“1. Il pagamento del premio bingo di sala è effettuato in contanti se il suo valore è inferiore ad euro 1.000; il pagamento in contanti può essere sostituito, con pagamento in assegno, a richiesta del giocatore. Se il valore del Bingo di sala è pari o superiore ad euro 1.000, il pagamento deve essere effettuato seguendo le modalità previste dall’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni. Si applica l’articolo 9, commi 13, 14 e 15 del vigente regolamento di gioco ovvero l’articolo 9, commi 22, 23 e 24 del regolamento di gioco così come modificato dal decreto 4 luglio 2012 dalla data di applicabilità delle disposizioni ivi contenute.

2. Se il valore del singolo premio di cui all’art. 22, comma 2, lettere a), b) e d) è inferiore o pari ad euro 3.000, la sala provvede al pagamento secondo le modalità di cui al comma 1.

3. Se il valore del singolo premio di cui all’art. 22, comma 2, lettere a), b) e d) è superiore ad euro 3.000, la sala, per il tramite della sala-master, richiede ad AAMS l’autorizzazione all’emissione di una ricevuta che, debitamente sottoscritta dal rappresentante della sala, viene consegnata al vincitore e costituisce titolo per la riscossione. La ricevuta contiene tutte le informazioni relative al premio assegnato e viene restituita alla sala all’atto della richiesta di riscossione. La richiesta di riscossione da parte del vincitore, che deve fornire nome, cognome e codice fiscale del beneficiario nonché l’indicazione delle modalità di pagamento, che può avvenire attraverso l’emissione di un assegno circolare oppure di un bonifico, è effettuata non oltre sessanta giorni successivi alla data di rilascio del titolo, decorsi i quali il premio è prescritto e viene assegnato al fondo, di cui all’art. 22, comma 2, lettera c). La sala comunica ad AAMS, immediatamente e comunque non oltre il giorno successivo, l’avvenuta richiesta di riscossione e i dati identificativi del beneficiario. Il pagamento è effettuato entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di riscossione. La sala annota sulla ricevuta gli estremi del pagamento effettuato e l’allega al verbale di gioco.”.

f. - L’articolo 24, comma 1 è così sostituito:

“1. AAMS rende disponibile alle sale, sulla base dei dati delle partite effettuate in ciascun mese, l’importo dovuto a titolo di prelievo erariale e di compenso al controllore centralizzato del gioco. Il concessionario è obbligato a versare l’importo stesso nei termini e con le modalità di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, utilizzando il codice tributo comunicato da AAMS.”;

- nei commi 3 e 5 del medesimo articolo 24 le parole “dalla data del provvedimento” sono sostituite dalle seguenti: “dalla data di notifica del provvedimento”.



g. - Nell'articolo 25 al comma 2, lett. b) le parole “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “comma 4”.

- nel medesimo articolo 25 è aggiunto il seguente comma:

“6. Il concessionario è responsabile delle anomalie intervenute nella sala.”.

h. - Nell'articolo 28, comma 1, lettera a) sono aggiunte le parole: “tranne le partite di Bingo elettronico.”

i. - L'articolo 31 è così sostituito:

“1. Il pagamento dei premi di cui all'art. 30, comma 2, lettere a) e b) è effettuato in contanti se il suo valore è inferiore ad euro 1.000; il pagamento in contanti può essere sostituito, con pagamento in assegno, a richiesta del giocatore. Se il valore dei suddetti premi è pari o superiore ad euro 1.000, il pagamento deve essere effettuato seguendo le modalità previste dall'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni. Si applica l'articolo 9, commi 13, 14 e 15 del vigente regolamento di gioco ovvero l'articolo 9, commi 22, 23 e 24 del regolamento di gioco così come modificato dal decreto 4 luglio 2012 dalla data di applicabilità delle disposizioni ivi contenute.

2. Se il valore del singolo premio di cui all'art. 30, comma 2, lettera d) è inferiore o pari ad euro 3.000, la sala provvede al pagamento secondo le modalità di cui al comma 1.

3. Se il valore del singolo premio di cui all'art. 30, comma 2, lettera d) è superiore ad euro 3.000,00, la sala, per il tramite della sala-master, richiede ad AAMS l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta che, debitamente sottoscritta dal rappresentante della sala, viene consegnata al vincitore e costituisce titolo per la riscossione. La ricevuta contiene tutte le informazioni relative al premio assegnato e viene restituita alla sala all'atto della richiesta di riscossione. La richiesta di riscossione da parte del vincitore, che deve fornire nome, cognome e codice fiscale del beneficiario nonché l'indicazione delle modalità di pagamento, che può avvenire attraverso l'emissione di un assegno circolare oppure di un bonifico, è effettuata non oltre sessanta giorni successivi alla data di rilascio del titolo, decorsi i quali il premio è prescritto e viene assegnato al fondo, di cui all'art. 30, comma 2, lettera c). La sala comunica ad AAMS, immediatamente e comunque non oltre il giorno successivo, l'avvenuta richiesta di riscossione e i dati identificativi del beneficiario. Il pagamento è effettuato entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di riscossione. La sala annota sulla ricevuta gli estremi del pagamento effettuato e l'allega al verbale di gioco.”.

l. - Nell'articolo 32, comma 3 le parole “dalla data del provvedimento” sono sostituite dalle seguenti: “dalla data di notifica del provvedimento”.

m. - Nell'articolo 33 è aggiunto il seguente comma:

“5. Il concessionario è responsabile delle anomalie intervenute nella sala.”.

n. - L'articolo 37 comma 1 è così sostituito:

“1. Regole sulla sessione di gioco:



a) le sale hanno facoltà di aderire al Bingo elettronico”.

o. - L'articolo 40, comma 1, è così sostituito:

“1. Al termine della partita, la sala, ai fini dell'assegnazione dei premi di cui al precedente articolo 39, richiede ad AAMS l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta ovvero, su richiesta dei vincitori, incrementa il valore del credito di gioco dei vincitori con un importo pari all'ammontare dei premi. I partecipanti al gioco possono, in qualsiasi momento della sessione di gioco, richiedere la restituzione degli importi non utilizzati ed il pagamento dei premi conseguiti.

Ultimata la sessione di gioco, i giocatori sono obbligati a richiedere alla sala la riscossione del credito di gioco, la quale avviene immediatamente in contanti qualora il credito stesso sia inferiore a euro 1.000. Se il valore del credito di gioco è inferiore o pari ad euro 5.000, il pagamento deve essere effettuato dal concessionario seguendo le modalità previste dall'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della riscossione dei crediti di gioco il cui importo è superiore ad euro 5.000, la sala richiede ad AAMS l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta”.

p. - L'articolo 41, comma 1, è così sostituito:

“1. AAMS rende disponibile a ciascuna sala, sulla base dei dati delle partite effettuate in ciascun mese, l'importo del prelievo erariale, del compenso al controllore centralizzato del gioco e del montepremi, al netto delle vincite pagate in sala. Il concessionario è obbligato a versare l'importo stesso nei termini e con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, utilizzando il codice tributo comunicato da AAMS.”.

q. - L'articolo 42, comma 2, lettera c, è così sostituito:

“c) il versamento del montepremi.”.

- nel medesimo articolo 42 è aggiunto il seguente comma:

“5. Il concessionario è responsabile delle anomalie intervenute nella sala”.

Art. 2

1. Al decreto direttoriale 1° aprile 2004 come successivamente modificato, recante il regolamento del gioco del Bingo di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, effettuato con interconnessione telematica, sono apportate le seguenti modifiche:

- l'articolo 11, comma 2, è così sostituito:

“2. La somma da distribuire in premi è costituita da almeno il 70 per cento dell'importo ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle. La ripartizione di tale somma tra i diversi premi è stabilita da AAMS nell'ambito dei seguenti valori percentuali riferiti al ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle:



- a) alla cinquina, è attribuito un valore compreso tra 1 e 5;
- b) al Bingo Nazionale, è attribuito un valore compreso tra 15 e 48 ;
- c) all'apposito fondo istituito per l'erogazione del premio Bingo accumulato, è attribuito un valore compreso tra 2 e 10, oltre agli eventuali residui derivanti dagli arrotondamenti per difetto all'unità di euro dei premi di cui alle lettere a), b) ed e);
- d) al Bingo accumulato è attribuito un valore percentuale del fondo compreso tra 50 e 80. Il Bingo accumulato è assegnato in qualsiasi partita, in aggiunta al premio Bingo nazionale, al partecipante al gioco che ha realizzato il Bingo con un numero di palline estratte uguale o inferiore al numero soglia. Il numero soglia è definito da AAMS ed è compreso tra 30 e 48;
- e) al Bingo di sala è attribuito un valore percentuale compreso tra 15 e 42. Tale valore si applica all'importo ricavato dalla vendita di cartelle in ciascuna sala. La sala in cui viene assegnato il Bingo nazionale assegna allo stesso vincitore anche il Bingo di sala.”;

- l'articolo 22, comma 2, è così sostituito:

“2. La somma da distribuire in premi è costituita da almeno il 70 per cento dell'importo ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle. La ripartizione di tale somma tra i diversi premi è stabilita dalla sala-master nell'ambito dei seguenti valori percentuali riferiti al ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle:

a) alla cinquina è attribuito un valore compreso tra 1 e 10;

b) al bingo intersala è attribuito un valore compreso tra 20 e 60;

c) all'apposito fondo istituito per l'erogazione del bingo accumulato è attribuito un valore compreso tra 2 e 10, oltre agli eventuali residui derivanti dagli arrotondamenti per difetto all'unità di euro dei premi di cui alle lettere a), b) ed e);

d) al bingo accumulato, è assegnato un valore percentuale del fondo compreso tra 50 e 80. Il bingo accumulato è assegnato in qualsiasi partita, in aggiunta al premio bingo intersala, al partecipante al gioco che ha realizzato il bingo con un numero di palline estratte uguale o inferiore al numero soglia. Il numero soglia è definito dalla sala-master ed è compreso tra 32 e 44. La sala-master può stabilire nel palinsesto un limite, espresso in numero di partite o di sessioni, ovvero in valore del premio bingo accumulato e, in ogni partita effettuata oltre tale limite, il premio bingo accumulato è assegnato ai partecipanti al gioco che realizzano il bingo con un numero di palline estratte incrementato di una unità per partita rispetto al numero soglia indicato nel palinsesto;

e) al bingo di sala è attribuito un valore compreso tra 10 e 36. Tale valore si applica all'importo ricavato dalla vendita di cartelle in ciascuna sala. La sala-master ha facoltà, per ciascuna sessione e previa indicazione nel palinsesto, di determinare l'importo del bingo di sala ripartendo in parti uguali tra le sale l'importo complessivo previsto per tale premio. La sala in cui viene assegnato il bingo intersala assegna allo stesso vincitore anche il bingo di sala;

f) la sala-master ha facoltà di effettuare sessioni nelle quali non è prevista l'attribuzione del premio di cui alla lettera e).”;

- l'articolo 30, comma 2, è così sostituito:



“2. La somma da distribuire in premi è costituita da almeno il 70 per cento dell'importo ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle. La ripartizione di tale somma tra i diversi premi è stabilita dalla sala-master nell'ambito dei seguenti valori percentuali riferiti al ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle:

a) alla cinquina è attribuito un valore compreso tra 1 e 5;

b) al bingo è attribuito un valore compreso tra 40 e 62;

c) all'apposito fondo istituito per l'erogazione del bingo accumulato è attribuito un valore compreso tra 2 e 10, oltre agli eventuali residui derivanti dagli arrotondamenti per difetto all'unità di euro dei premi di cui alle lettere a) e b);

d) al bingo accumulato è attribuito un valore percentuale del fondo compreso tra 50 e 80. Il bingo accumulato è determinato per ciascuna partita sulla base dell'ammontare del fondo di cui alla lettera c) al termine dell'ultima partita effettuata nelle sale del circuito e, in caso di assegnazione, viene immediatamente rideterminato. Il bingo accumulato è assegnato in aggiunta al premio del bingo al partecipante al gioco che ha realizzato il bingo con un numero di palline estratte uguale o inferiore al numero soglia. Il numero soglia è definito dalla sala-master ed è compreso tra 32 e 49. La sala-master può decidere di assegnare un valore, comunque compreso tra 32 e 49, diverso per ciascuna sala. La sala-master può stabilire nel palinsesto un limite, espresso in valore del premio bingo accumulato, oltre il quale il premio è assegnato ai partecipanti al gioco che realizzano il bingo con un numero di palline estratte incrementato di una unità per ogni successiva sessione rispetto al numero soglia definito. È consentita, in ciascuna sessione, la ripartizione del fondo tra più premi bingo accumulato assegnati al partecipante al gioco che realizza il bingo con un numero di palline estratte compreso in un intervallo di numeri soglia stabilito dalla sala-master diverso per ogni premio.”;

- l'articolo 39, comma 2, è così sostituito:

“2. La somma da distribuire in premi è costituita da almeno il 70 per cento dell'importo ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle. La ripartizione di tale somma tra i diversi premi è stabilita da AAMS nell'ambito dei seguenti valori percentuali riferiti al ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle:

a) alla cinquina è attribuito un valore compreso tra 1 e 10;

b) al bingo è attribuito un valore compreso tra 42 e 65;

c) all'apposito fondo istituito per l'erogazione del premio bingo accumulato, è attribuito un valore compreso tra 2 e 10, oltre agli eventuali residui derivanti dagli arrotondamenti per difetto all'unità di euro dei premi di cui alle lettere a), b) ed e);

d) al bingo accumulato è attribuito un valore percentuale del fondo compreso tra 50 e 80. Il bingo accumulato è assegnato in qualsiasi partita, in aggiunta al premio del bingo, al partecipante al gioco che ha realizzato il bingo con un numero di palline estratte uguale o inferiore al numero soglia. Il numero soglia è definito da AAMS ed è compreso tra 32 e 47. AAMS può stabilire nel palinsesto un limite, espresso in valore del premio bingo accumulato, e, in ogni partita effettuata oltre tale limite, il premio bingo accumulato è assegnato ai partecipanti al gioco che realizzano il



bingo con un numero di palline estratte incrementato di una unità per partita rispetto al numero soglia indicato nel palinsesto;

e) al bingo di sala è attribuito un valore compreso tra l'1 e il 12 per cento del venduto in ciascuna sala. Il premio è assegnato in ciascuna sala al partecipante al gioco che ha realizzato il bingo con un numero di palline estratte uguale o inferiore ad un numero soglia compreso tra 48 e 60, successivamente all'assegnazione dei premi di cui alle lettere a), b) ed eventualmente d), proseguendo la partita. Se il premio non è assegnato nella partita, il suo importo viene aggiunto al bingo di sala della partita successiva. La sala in cui è stato assegnato il bingo assegna allo stesso vincitore anche il bingo di sala. Ciascuna sala, nella fase iniziale dell'introduzione del bingo elettronico, su richiesta di AAMS, anticipa al bingo di sala un importo fino a euro 2.000.”.

Art. 3

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione www.aams.gov.it tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 così come modificato dall'articolo 3, comma 16, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale.

Roma, 16 novembre 2012

IL DIRETTORE GENERALE
f.to *Luigi MAGISTRO*

Registrato alla Corte dei Conti il 6 dicembre 2012
Ufficio di controllo atti Ministero dell'Economia e delle Finanze
Registro n. 11 – Economia e Finanze Fog. 137